



Corso di aggiornamento per R.S.P.P. – A.S.P.P.

I contratti d'appalto e l'idoneità al lavoro (DLgs 81/08)

*Francesco Dalmazzi
Loredana Guidi
SPSAL Reggio Emilia*

Novembre 2010 1

Obiettivo generale

Il corso si propone di esplicitare le principali novità introdotte dal DLgs 81/08 (integrato con il DLgs 106/09) in merito ai contratti d'appalto e all'idoneità al lavoro.

Obiettivi educativi specifici

- **Conoscere le principali novità introdotte dal DLgs 81/08 integrato con il DLgs 106/09 in materia di contratti d'appalto e idoneità alla mansione ;**
- **Essere in grado di predisporre il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) e il piano di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi;**
- **Saper valutare la necessità della sorveglianza sanitaria a partire dalla valutazione dei rischi, collaborare col Medico Competente, gestire i casi di idoneità specifici alla mansione**

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Dipartimento di Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

D. Lgs. 81 del 30.04.2008 Coordinato con D.Lgs. 106/09

(S.O. n. 108 - G.U. n. 101 del 30-4-2008)

TITOLO I - Capo III - Sezione I - Art 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Francesco Dalmazzi
SPSAL Reggio Emilia

3

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 1.a

Verifica Idoneità Tecnico - Professionale

In caso di affidamento di lavoro, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi, in cui svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, il Datore di Lavoro Committente o i suoi Dirigenti verificano preliminarmente la idoneità tecnico professionale di

- Imprese Appaltatrici
- Lavoratori Autonomi

Per lavori da affidare:

- In appalto
- Con contratto d'opera
- Con contratto di somministrazione

Sanzione 1.200 Euro

4

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 1.a

Verifica Idoneità Tecnico - Professionale

La verifica della idoneità tecnico professionale avviene secondo le modalità previste da apposito DPR da emanarsi.

Fino alla entrata in vigore di tale DPR la verifica è eseguita acquisendo almeno:

- Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Autocertificazione dell'impresa o lavoratore autonomo, ai sensi dell'art.47 DPR 445/00 sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Sanzione 1.200 Euro

5

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 1.b

Informazione sui rischi specifici

Il Datore di Lavoro committente e i suoi Dirigenti forniscono a imprese e lavoratori autonomi, **dettagliate informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

Sanzione 1.000 Euro

esempio

- Personale di riferimento (dirigenti, preposti ...)
- Presenza di rumore, sostanze pericolose, macchine, circolazione mezzi
- Dotazione servizi igienici, spogliatoi
- Gestione attrezzature (eventuale autorizzazione uso promiscuo)
- Illustrazione Piano di Emergenza
- Rischi specifici legati alla attività da svolgere (es. tipologia solai e coperture, mezzi di accesso, dotazione di sistemi di protezione collettiva)

6

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 2.a

Cooperazione tra Datori di Lavoro

I vari Datori di Lavoro:

- Committente anche tramite i suoi dirigenti e preposti;
- Appaltatori, compresi i Lavoratori Autonomi;
- Subappaltatori;

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell' appalto

Sanzione 1.500 Euro

7

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 2.b

Coordinamento tra Datori di Lavoro

I vari Datori di Lavoro:

- Committente anche tramite i suoi dirigenti e preposti;
- Appaltatori, compresi i Lavoratori Autonomi;
- Subappaltatori;

coordinano i vari interventi di protezione e prevenzione dai rischi informandosi reciprocamente con particolare attenzione alla eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.

Sanzione 1.500 Euro

8

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 3

D.U.V.R.I.

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure per eliminare i rischi da interferenze tra le imprese.

Sanzione 1.500 Euro

I contratti stipulati prima del 25.08.2007 ancora attivi al 31.12.2008 devono essere dotati di DUVRI entro quest'ultima data.

Note

Documento mirato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese.

Da elaborare prima dell'inizio dei lavori in quanto allegato obbligatorio al contratto d'appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Sono esclusi i rischi specifici delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi

9

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 3

D.U.V.R.I.

Note

In tutti i casi di affidamento lavori, ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi anche al di fuori del contesto "cantiere edile"

Esempio:

- Gestione magazzini e movimentazione materiali
- Contratti manutenzione
- Servizi di Pulizia
- Somministrazione di lavoro ???
- ...

La valutazione deve essere specifica per i lavori oggetto dell'appalto

10

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 3

D.U.V.R.I.

Note

Informazioni essenziali contenute nella valutazione:

- Identificazione e descrizione lavoro da svolgere
- Individuazione delle imprese coinvolte nell'appalto
- Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
- Individuazione e analisi delle varie interferenze
- Valutazione dei relativi rischi
- Scelte progettuali, organizzative e procedure
- Prescrizioni operative, misure di prevenzione, DPI

11

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 3

D.U.V.R.I.

Note

Altre informazioni essenziali contenute nella valutazione:

- Misure di coordinamento per l'uso comune di locali, attrezzature, sistemi di protezione collettiva
- Modalità organizzative della cooperazione del coordinamento
- Modalità organizzativa della "gestione emergenze"
- Durata dei lavori e se necessario delle singole fasi
- Stima dei costi per la sicurezza

12

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 3 bis


D.U.V.R.I.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 (DUVRI) non si applica:

- Ai servizi di natura intellettuale
- Alle mere forniture di materiali o attrezzature
- Ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari dell'Allegato XI

13

● Diagramma di flusso sulle azioni previste per appalti di servizi, forniture e lavori



14

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 3 ter

D.U.V.R.I.

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 34, del DLgs.163/06, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Sanzione 1.500 Euro

15

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 4

SOLIDARIETA'

L'Imprenditore Committente è tenuto a rispondere

"in solido"

- **con l'appaltatore**
- **e con ciascuno degli eventuali subappaltatori,**

al risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro non indennizzati da INAIL

Esclusi i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

16

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 5

COSTI PER LA SICUREZZA

Nei singoli contratti di:

- Appalto (Art. 1655 C.C.)
- Subappalto (Art. 1656 C.C.)
- Somministrazione (Art.1559 C.C.)

vengono specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi non sono soggetti al ribasso.

Note

- Anche per i contratti attivati prima dell'entrata in vigore del DLgs 81/08
- I contratti antecedenti il 25.08.2007 ancora attivi il 31.12.2008 devono essere adeguati entro questa ultima data
- Esclusi i contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali
- La mancata specifica dei costi annulla il contratto (art.1418 C.C.)
- I RLS e le Organizzazioni Sindacali hanno accesso a tali dati

17

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 6

CONGRUITA' DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Negli Appalti Pubblici l'Ente Aggiudicatore è tenuto a valutare adeguatezza e sufficienza di:

- Costo del lavoro;
- Costo relativo alla sicurezza;

Note

- Questa valutazione deve essere fatta durante la predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento lavori
- Il costo relativo alla sicurezza deve risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture
- Il costo del lavoro viene determinato da apposite tabelle, pubblicate periodicamente dal Ministero del Lavoro ..., in base ai valori economici previsti dalla contrattazione collettiva o in mancanza di questa, dal contratto collettivo più affine come settore merceologico

18

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 7

COORDINAMENTO CON IL DLGS 163/2006

Resta valido tutto quanto è previsto dal DLgs 163/2006 in materia di appalti pubblici

Per quanto non diversamente disposto da questo decreto, vale in materia, quanto previsto dal DLgs 81/2008;

Note

DLgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art.86 – Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

Comma 3 bis – identico al comma 6, art.26, DLgs 81/08

Comma 3 ter - Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

19

Art 26 D.Lgs. 81/08

Comma 8

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Il personale che opera nell'ambito di lavori in appalto o subappalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con:

- Fotografia
- Generalità del lavoratore
- Indicazione del Datore di Lavoro

Sanzioni Amministrative

- 167 Euro al Datore di Lavoro per ciascun suo lavoratore sprovvisto di tessera
- 100 Euro al Lavoratore dipendente dotato di tessera che non la espone
- 100 Euro al Lavoratore Autonomo che non espone la tessera

20

Art 27 D.Lgs. 81/08 comma 1

Sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'art. 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi dell'impiego della manodopera, in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del DLgs. 276/03.

²¹

Art 27 D.Lgs. 81/08 comma 1 bis

Sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi

Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza attraverso l'adozione e diffusione, nei termini e nelle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

²²

Art 27 D.Lgs. 81/08 comma 2 - 2 bis

Sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2.bis Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

23

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Dipartimento di Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

D. Lgs. 81 del 30.04.2008 Coordinato con D.Lgs. 106/09

(S.O. n. 108 - G.U. n. 101 del 30-4-2008)

SPSAL Reggio Emilia

TITOLO IV - Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (parte relativa ai contratti d'appalto)

24

APPALTO DI OPERE EDILI O SIMILI (D.L.gs. 81/08)

IL COMMITTENTE NOMINA:

- Responsabile dei Lavori
- Coordinatore per la Progettazione se necessario
- Coordinatore per l'Esecuzione se necessario
- Imprese esecutrici

25

OBBLIGHI DI NOTIFICA, DI NOMINA DEI COORDINATORI E DI REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA D.LGS. 81/08

	DURATA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO																					
	0	10	30	50	100	200	300	500	1.000	30.000	OLTRE											
Cantieri con più imprese, anche non contemporaneamente,	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA																					
	RESPONSABILE LAVORI + COORD. PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI																					
	PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO																					
	NOTIFICA PRELIMINARE																					
	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																					
Cantieri con la presenza di una sola impresa	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA																					
	NOTIFICA PRELIMINARE																					
	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI)*																					
	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																					

* DUVRI: Solo per datori di lavoro committenti, in caso di affidamento lavori in appalto all'interno della propria azienda

26

Art 90 D.Lgs. 81/08

Comma 9.a

Verifica Idoneità Tecnico – Professionale (per opere edili)

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;

Sanzione 1.200 Euro

27

Art 90 D.Lgs. 81/08

Comma 9.b

Verifica Idoneità Tecnico – Professionale (per opere edili)

b) chiede alle imprese esecutrici:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica...
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

28

Allegato XVII D.Lgs. 81/08

Idoneità Tecnico – Professionale (per opere edili)

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi.....o autocertificazione.....
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/08

29

Allegato XVII D.Lgs. 81/08

Idoneità Tecnico – Professionale (per opere edili)

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

30

Allegato XVII D.Lgs. 81/08

Idoneità Tecnico – Professionale (per opere edili)

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

31

Art 96 D.Lgs. 81/08

Comma 2

PSC e POS

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all'articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29 comma 3.

32






SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento di Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO

Sportello "DLgs 81/08" Tel. 0522-335626

www.ausl.re.it

Percorso :  Servizi territoriali
 Sanità Pubblica
 Documenti Sanità Pubblica
 Scuola



Mail: info.spsal@ausl.re.it